



COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO
SERVIZIO Sportello Autorizzazioni Commercio 3

Viale Ancona 59 – 30172 Mestre VENEZIA

P.E.C. commercio@pec.comune.venezia.it – mail ambulantia@comune.venezia.it

Informazioni ai numeri 041 274 7981 – 041 274 9338 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 - telefax 041 274 9333

apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì solo su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Responsabile del procedimento: Francesco Bortoluzzi

Responsabile dell'istruttoria: Gabriella Castagnoli

PG/2018/523400

Mestre, 26/10/2018

OGGETTO: prescrizioni di esercizio dell'attività di cottura e vendita di caldarroste

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- tradizionalmente, nel periodo autunnale/invernale, nei posteggi su aree pubbliche – settore alimentare ortofrutta – e nei negozi del territorio comunale operanti nel settore alimentare vengono effettuate la cottura e la vendita di caldarroste;
- la cottura, la vendita nonché il consumo per strada di caldarroste fanno parte della tradizione e che, tra i compiti istituzionali di questa Amministrazione vi è la tutela e la salvaguardia delle tradizioni;

Considerato al riguardo che:

1. la cottura e la commercializzazione delle caldarroste devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza e dei requisiti minimi previsti dal Reg. (CE) n.852/2004 e dall'Ordinanza del Ministero della Salute 03/04/2002;
2. l'ULSS 3, con nota acquisita al PG/2017/427111 del 07/09/2017, nel richiamare la predetta normativa, ha precisato che per la cottura e vendita di caldarroste è necessario, tra le altre cose:
 - *"avere un'area di preparazione con piano di calpestio coperto (es. asfaltato, provvisto di pedane) e con protezione adeguata da agenti atmosferici ed inquinanti, inaccessibile al pubblico;*
 - *qualora sia prevista la cottura di caldarroste, questa deve avvenire con utilizzo della migliore tecnologia disponibile con alimentazione a gas o elettrica, **con divieto di carbonella;***
 - *disporre di un servizio igienico, anche reso disponibile da esercizi pubblici nelle vicinanze con tratto di percorrenza non superiore a 50 metri";*

Vista la nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia, PG/2017/510531 del 19/10/2017, la quale, richiamando le indicazioni di prevenzione incendi emanate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco con nota PG/3794 del 12/03/2014 per il commercio



COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO
SERVIZIO Sportello Autorizzazioni Commercio 3

Viale Ancona 59 – 30172 Mestre VENEZIA

P.E.C. commercio@pec.comune.venezia.it – mail ambulantisti@comune.venezia.it

Informazioni ai numeri 041 274 7981 – 041 274 9338 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 - telefax 041 274 9333
apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì solo su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Responsabile del procedimento: Francesco Bortoluzzi
Responsabile dell'istruttoria: Gabriella Castagnoli

su aree pubbliche, prescrive, per la Città di Venezia:

- la necessità di valutare - da parte dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione - la vicinanza delle apparecchiature a strutture monumentali o, in caso di utilizzo di materiale combustibile, in zone di particolare affollamento o con ridotte dimensioni o distanze tra fabbricati - la facilità di propagazione di un incendio tra edifici contigui;

Ritenuto pertanto necessario, per motivi di sicurezza, igienico sanitari, di salute pubblica nonché di contemperamento degli interessi dei cittadini e degli operatori commerciali, prevedere delle norme di esercizio dell'attività relative:

1. al periodo di cottura e vendita delle caldarroste;
2. al divieto - per motivi di sicurezza e di rispetto dell'ambiente - di accendere fuochi e utilizzare bracieri a fiamma viva nonché produrre emissioni di fumi in atmosfera durante la cottura delle caldarroste;
3. alla modalità di cottura delle caldarroste che dovrà avvenire mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile;
4. al rispetto delle norme igienico - sanitarie, durante l'esercizio dell'attività, in maniera da non creare pericolo o disturbo alla viabilità, ai passanti e alle altre attività commerciali;

Visto il D.Lgs 114/1998;

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate, che le attività di commercio - settore alimentare ortofrutta - che intendono cucinare e porre in vendita caldarroste debbano osservare le seguenti norme di esercizio dell'attività:

1. la cottura e la vendita delle caldarroste possono avvenire esclusivamente dal 1 ottobre al 31 marzo;
2. è fatto divieto agli operatori - per motivi di sicurezza e di rispetto dell'ambiente - di accendere fuochi e utilizzare bracieri a fiamma viva nonché di produrre emissioni di fumi in atmosfera durante la cottura delle caldarroste;



COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO
SERVIZIO Sportello Autorizzazioni Commercio 3

Viale Ancona 59 – 30172 Mestre VENEZIA

P.E.C. commercio@pec.comune.venezia.it – mail ambulanti@comune.venezia.it

Informazioni ai numeri 041 274 7981 – 041 274 9338 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 - telefax 041 274 9333
apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì solo su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Responsabile del procedimento: Francesco Bortoluzzi
Responsabile dell'istruttoria: Gabriella Castagnoli

3. è vietato l'utilizzo di carbonella per la cottura delle caldarroste;
4. la cottura delle caldarroste dovrà avvenire mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, con l'utilizzo di apparecchiature con alimentazione a gas o elettrica;
5. nel caso di cottura e vendita di caldarroste a Venezia, Città Antica, è consentito il solo utilizzo di apparecchiature con alimentazione elettrica;
6. l'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme igienico – sanitarie, in maniera da non creare pericolo o disturbo alla viabilità, ai passanti e alle altre attività commerciali;
7. l'area di preparazione e cottura delle caldarroste deve essere mantenuta costantemente pulita e, al termine della vendita giornaliera, è fatto obbligo agli operatori di rimuovere qualsiasi occupazione e di lasciare l'area sgombera e pulita;
8. l'attività può essere consentita, nel caso di operatori su area pubblica, solo nell'ambito delle dimensioni del posteggio concesso e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

La presente disposizione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni e nel sito del Comune di Venezia. Viene, inoltre, trasmessa alla Polizia Municipale e all'ULSS 3 per le verifiche di competenza.

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Bortoluzzi*

**Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è conservato nel sistema gestionale documenti del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005 n. 82.*